



**SPORTELLINO INPS**

# Lavoro occasionale

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare prestazioni occasionali, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso voucher o buoni lavoro. Il valore netto di un voucher (10 euro nominali) è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari. È possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori, con eccezioni per il settore agricolo. Possono accedere al lavoro occasionale accessorio gli studenti (nei periodi di vacanza), i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, i lavoratori in part-time, gli inoccupati, i titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e di disoccupazione speciale per agricoltura, i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti pubblici e privati e i prestatori extracomunitari.

**Il direttore provinciale  
Santo Eugenio Delfino**